

Nuove disposizioni in materia di Autotrasporto su strada di merci in conto terzi

Si rende noto a tutti gli autotrasportatori di merci su strada in conto terzi iscritti all'albo provinciale di Rimini che a seguito del Regolamento Europeo 1071/2009 e soprattutto all'art.11 del D.L. 5/2012 convertito dalla Legge 35/2012 entrata in vigore il 07/04/2012 e successive mm e ii quanto segue:

- Tutte le imprese iscritte entro il 04/12/2011 in esenzione dalla dimostrazione dei requisiti di capacità professionale e finanziaria devono :
 1. Se l'attività viene esercitata con veicoli di massa complessiva tra 1,5t e 3,5 t, tali imprese devono produrre una dichiarazione presso questa amministrazione entro il 04/06/2012 e dimostrare i requisiti di capacità professione , finanziaria e onorabilità entro il 07/04/2013. Per il solo requisito di capacità professionale queste imprese sono dispensate dal sostenere il relativo esame ma devono frequentare un corso di formazione così come stabilito dal terzo periodo del comma 6-bis dell'art.11 del DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012, che dovrà essere in ogni caso iniziato prima del 07/04/2013.
 2. Se l'attività viene esercitata con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t, tali imprese devono dimostrare i requisiti di capacità professionale, finanziaria e onorabilità entro il 04/06/2012.
- Per tutte le imprese iscritte entro il 06/04/2012 in esenzione dalla dimostrazione dei requisiti di capacità professionale e finanziaria con veicoli di massa complessiva tra 1,5 t e 3.5 t devono dimostrare i requisiti di capacità professione , finanziaria e onorabilità entro il 07/04/2013. Per il solo requisito di capacità professionale queste imprese sono dispensate dal sostenere il relativo esame ma devono frequentare un corso di formazione così come stabilito dal terzo periodo del comma 6-bis dell'art.11 del DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012, che dovrà essere in ogni caso iniziato prima del 07/04/2013.
- Tutte le imprese che intendono iscriversi all'Albo Autotrasportatori con veicoli di massa complessiva compresa tra 1,5t e 3,5t devono dimostrare i requisiti di capacità professionale, finanziaria e onorabilità. Il requisito di capacità professionale viene soddisfatto frequentando apposito corso di formazione preliminare. Provvisoriamente sono idonei gli attestati di frequenza relativi a corsi per l'accesso all'esame di autotrasportatori di merci, iniziati entro la data del 06/04/2012, purchè il titolare non abbia svolto, né svolga, con esito negativo, l'esame stesso. Tale attestato non deve essere anteriore a 5 anni rispetto al momento di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo Autotrasportatori e deve essere consegnato in originale.

- Come disposto dal D.D. prot. 40 del 20/04/2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono dispensati dall'esame di capacità professionale coloro che alla data del 04/12/2009 hanno maturato un'esperienza pratica a livello direttivo per una o più imprese italiane o stabilite in uno Stato appartenente all'Unione Europea di 10 anni con interruzioni complessive non superiori al venti per cento del periodo e che alla data del 10/02/2012 siano ancora in attività. Per i modi ed i tempi di richiesta di esenzione si rimanda al citato decreto che si allega alla presente comunicazione unitamente ai moduli di richiesta.
- Per coloro che si trovano nella condizione sopra descritta e che entro il 04/06/2012 devono dimostrare il requisito di capacità professionale, lo stesso è soddisfatto se entro tale data viene presentata almeno la domanda di rilascio dell'attestato.

Per info contattare l'ufficio trasporti al n. 0541/716265